


**COMUNE DI CAVAGLIA'****CAVA "EX VIABIT S.P.A." - IN LOCALITA' VALLEDORA**

Autorizzata con Determinazione della Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale - n°4021 del 04.12.2007 e  
con Determinazione di Proroga - Provincia di Biella - n°1273 28/11/2017



AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE  
L.R. 14 dicembre 1998 n° 40 s.m.i. - L.R. 23/2016

**VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA**

Art. 17Bis Comma 15Bis L.R. 3/13 e L.R. 56/77 e s.m.i.

ELAB.: **UB**

**Norme Tecniche di Attuazione****COMMITTENTE:**

**GREEN CAVE** s.r.l.

A SOCIO UNICO  
Sede Legale e Amministrativa:  
35129 Padova (PD) - Via Prima Strada, 35/C  
Tel. 049 76.27.501 - Email: [cs@gruppocandeo.it](mailto:cs@gruppocandeo.it)  
PEC: [greenecave@legalmail.it](mailto:greenecave@legalmail.it)  
Cap.Soc. € 90.000 i.v. - Reg.Impr. PD-323168  
CF e P.IVA 03615790288

Sedi operative:  
**Cava e recupero inerti**  
13048 Santhià (VC) - loc. Cascina La Mandria  
Tel. 0161 93.99.53 - Email: [greenecave@gruppocandeo.it](mailto:greenecave@gruppocandeo.it)  
**Cava inerti**  
13881 Cavaglia (BI) - loc. Valledora  
Tel. 345 145.0660 - Email: [greenecave@gruppocandeo.it](mailto:greenecave@gruppocandeo.it)

**PROGETTISTI:**

**Studio associato di Ingegneria e Geologia**  
Dott. Geologo Elio Vanoni  
Dott. Ing. Massimiliano Vanoni  
Dott.ssa Roberta Mandelli  
Geom. Daniele Berretta



Caresanablot (VC), Via S. Cecilia, 1 - Tel 0161/232925  
e-mail [info@geotecnologie.com](mailto:info@geotecnologie.com) [www.geotecnologie.com](http://www.geotecnologie.com)

**PROGETTISTI:**

**Ing. Fabrizio Ruffino**

-P.zza Vittorio Veneto 22 SANTHIA'(Ve)  
-tel. 0161931784/3395781632/fax.0161990150

**PROGETTISTI:**

**Dr. Agr. Giulio Monti**

-Vicolo Pizzo 1  
-13866 Viverone

Stesura : Aprile 2023

Revisione 1 :

## INDICE

1. ART. 22 - SEDI STRADALI, PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI, RECINZIONI, IMPIANTI PUBBLICITARI	2
2. ART. 23 - AREE PER USI AGRICOLI (A.A.)	4
3. ART. 31 - AREE CON IMPIANTI ESISTENTI AD USO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO DA CONFERMARE (I.P.C.)	6
4. ART. 38 - AREE ESTRATTIVE	8

**1. ART. 22 - SEDI STRADALI, PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI, RECINZIONI, IMPIANTI PUBBLICITARI**

Gli elaborati grafici di P.R.G.C. indicano le strade esistenti ed in progetto, classificate secondo la seguente gerarchia funzionale: A - strade di collegamento sovra-comunale B - strade primarie di accesso ai settori urbani C - strade secondarie di accesso agli insediamenti D - strade di distribuzione capillare A tali tipologie del P.R.G.C. corrispondono le seguenti classificazioni ai sensi del D.L. 285/1992 concernente il nuovo codice della strada:

TIPOLOGIA	CLASSIFICAZIONE EX D. LGS. 285/1992	
	All'interno centro abitato	All'esterno centro abitato
A	D	B
B	E	C
C	E	C
D	E	E

Per ciascun tipo di strada il P.R.G.C. prescrive la larghezza del nastro stradale composta dalla parte destinata al traffico veicolare, di marciapiedi e/o pista ciclabile e dalle fasce di rispetto di arretramento nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici, manufatti e muri di cinta. Nel prospetto seguente sono indicate le tipologie con i rispettivi valori dimensionali:

Tipologie previste dal P.R.G.C.	Class. ex D.Lgs. 185/1992	Larghezza Totale della Strada			Arretramento dal confine stradale (1)				
		Larghezza minima della carreggiata (m)	Num. delle corsie	Larghezza minima della banchina (m)	All'interno dei centri abitati		All'esterno dei centri abitati		
					Per le recinzioni (m)	Per la edificazione (m)	Per le recinzioni (m)	per la edificazione (m)	
							nei casi (2)	nei casi (3)	
A	D	20,00	4	-	1,50	20,00 (5)	-	-	-
	B				-	-	5,00	20,00	40,00
B	E	7,50	2	0,50 x 2	1,50	7,50 (4)	-		
	C				-	-	3,00	10,00	30,00
C	E	6,00	2	0,50 x 2	1,50	7,50 (4)	-	-	-
	C				-	-	3,00	10,00	30,00
D	E	5,50	2	0,50 x 2	1,50	5,50 (4)	1,50	10,00	10,00
<b>D</b>	<b>F</b>	<b>4,00</b>	<b>1</b>	<b>0,50x2</b>			<b>-</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

La larghezza dei marciapiedi è fissata in metri 1,50.

Ogni carreggiata dovrà essere munita di un marciapiede, ad esclusione delle strade ricadenti nell'azonamento A.N.R per le quali è previsto un solo marciapiede.

**Le strade tipo F di cui al D.Lgs 285/1992 s.m.i. in area extraurbana, trattandosi di viabilità a servizio delle aree agricole, non dispongono di marciapiedi ma esclusivamente di banchine.**

**NOTE**

(1) per confine stradale si intende la linea più esterna tra quella relativa al confine della proprietà stradale e quella determinata dalla applicazione delle larghezze stradali indicate nella presente tabella (2) riguardano le aree considerate edificabili dal P.R.G.C. mediante permesso di costruire e/o SCIA, CIA alternative; (3) riguardano tutti gli altri casi.

(4) per le AER le distanze di arretramento vengono fissate rispettivamente in m 3,50 (anziché 7,50) e m 2,50 (anziché 5,50 m). Inoltre per eventuali corpi di fabbrica interrati o emergenti, limitatamente all'intera Piazza Pontieri, la distanza da strade Comunali e/o Provinciali può essere inferiore a mt. 7,50 compresa la possibilità di essere pari a zero.

(5) salvo distanze inferiori previa approvazione da parte dell'Ente proprietario della strada e comunque non inferiori a 7,50 m.

(6) per sopraelevazioni dovrà essere mantenuto il filo del fabbricato esistente in deroga alle distanze previste ai punti precedenti.

*Per quanto non specificatamente evidenziato e/o in contrasto valgono le previsioni del D.Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992 rispettivamente integrati con D.P.R. 117/1993 e D.Lgs. 360/1993. Per quanto concerne i vincoli relativi ai nastri ed incroci stradali si fa riferimento anche al successivo art. 42. Nel corso della formazione del progetto esecutivo di costruzione o adeguamento delle strade, sarà definita la realizzazione dei marciapiedi e delle eventuali piste ciclabili in aggiunta ai percorsi indicati sulle planimetrie di P.R.G.; nel caso essi non vengano realizzati, le aree corrispondenti facenti parte del nastro stradale potranno essere utilizzate esclusivamente per la formazione di aree a parcheggio o di aree verdi piantumate. La realizzazione delle piste ciclabili dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti. Tutte le parti del nastro stradale e delle fasce di arretramento non utilizzate dovranno essere mantenute a verde a cura dei proprietari delle aree stesse o degli immobili prospicienti. Entro le fasce di arretramento previste sono ammesse le costruzioni di impianti ed attrezzature per l'erogazione di carburante ed i relativi servizi e le strutture connesse con il trasporto pubblico su gomma. E' parimenti ammessa la realizzazione di impianti pubblicitari, nel rispetto delle caratteristiche costruttive tipologiche di cui al piano per gli insediamenti pubblicitari.*

*Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto del Codice della Strada.*

*Non costituiscono variante al P.R.G.C. le modifiche ai tracciati previsti comunque ricadenti entro il limite del nastro stradale. Deroghe ai valori dimensionali previsti dal presente articolo potranno essere concesse per le strade private e per quelle ricadenti in aree soggette a strumento urbanistico esecutivo; la realizzazione di strade private è consentita a seguito di richiesta specifica di titolo edificatorio. La posa di recinzioni in allineamento ad altre preesistenti della stessa proprietà o di altra proprietà confinante potrà essere prevista alle distanze di queste ultime in deroga alle distanze previste dalle norme su parere positivo della C.E.C. considerate esigenze viabilistiche ed ambientali. Analogamente potranno essere previsti minori arretramenti per cancelli di ingresso dotati di comando di*

*apertura a distanza o disposti in modo perpendicolare rispetto alla sede stradale prospiciente.*

*I muri di sostegno e di contenimento e le recinzioni dovranno avere le caratteristiche indicate nel Comunale vigente.*

*In presenza di murature di contenimento e ammessa la realizzazione di recinzioni ad essi soprastanti in deroga agli allineamenti stabiliti dal presente articolo. E' consentita su tutto il territorio la costruzione di piste ad uso agricolo con il limite di larghezza della carreggiata di m 4,00. Per le strade di tipo D nel caso di preesistenza di recinzioni delimitanti il sedime stradale, è ammessa una larghezza complessiva della strada pari a quella esistente. Le carreggiate della nuova viabilità, urbana ed extraurbana interna alle aree per i nuovi impianti, siano essi residenziali, a servizi pubblici, turistico-ricettivi, produttivi o commerciali, devono essere adeguate alle caratteristiche dimensionali definite dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05.11.2001 e ss.mm.ii..*

**2. ART. 23 - AREE PER USI AGRICOLI (A.A.)**

Il P.R.G.C. classifica quali A.A. le parti del territorio comunale ove insistono o possono essere messe in atto attività colturali, sia a scopo produttivo che di conservazione del sistema idrogeologico ed ecologico e del paesaggio; esse comprendono:

- a) terreni incolti produttivi o sterili;
- b) terreni a seminativo e a prato;
- c) terreni a colture orticole o floricole specializzate;
- d) terreni a seminativo ed a prato;
- e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole;
- f) terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali.

DESTINAZIONI D'USO			
PROPRIE	Coltivazioni e a pascolo		
COMPATIBILI	Edifici per lo svolgimento di attività zootecniche (solo ed esclusivamente nelle aree appositamente cartografate in planimetria) Impianti solari fotovoltaici (esclusivamente nelle aree indicate nelle "Disposizioni particolari") Residenze rurali e del personale impiegato nelle attività agricole e zootecniche e della ricettività agrituristica		
NON AMMESSE	Tutte quelle non contemplate nei punti precedenti.		
TIPI DI INTERVENTI AMMESSI			
MO, MS, RC1, RC2, RE di tipo A e B, A, S, NC, D			
PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI			
TIPO	U. M.	VALORE	INDICAZIONI
It	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>		
If	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>		Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i seguenti limiti: a) terreni a colture protette in serre fisse: mc. 0,06 per mq. b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 per mq. c) terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq. d) terreni a seminativo ed a prato: mc. 0,02 per mq. e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda f) terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: mc. 0,001 per mq. per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda. Per gli edifici destinati ad usi non residenziali non si applica il parametro If
Rc	%	10	Con esclusione della posa in opera di serre per le quali Rc = 66% nelle aree di tipo d). In ogni caso il 66% costituisce il limite massimo, comprensivo di ogni tipo di manufatto
H	m	7,50	Salvo altezze maggiori per manufatti tecnologici quali serbatoi, silos, fumaioli, ecc.
H serre	m	3,50	Per le serre stagionali o provvisorie in teli di plastica trasparente su struttura temporanea in legno o metallo, non dovranno superare in alcun modo questa altezza, mentre la distanza dai confini potrà essere uguale a zero
D	m	10,00	La distanza minima tra le abitazioni rurali e le attrezzature da destinare a ricovero animali è fissata in metri 20
Dc	m	5,00	
Vl	m		Secondo quanto stabilito dal D.M. 02/04/1968, n. 1444
DISPOSIZIONI PARTICOLARI			

**Nelle aree per usi agricoli (A.A.) sono consentite ovunque opere di bonifica del suolo ed il passaggio di opere di urbanizzazione a rete al servizio del territorio urbano.**

Nelle aree per usi agricoli (A.A.) sono consentiti allevamenti zootecnici nel rispetto delle disposizioni in materia emanate dai competenti uffici della A.S.L. o contenute in leggi specifiche. Il volume edificabile per le abitazioni rurali è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici ad uso abitazione esistenti.

Per il calcolo del volume e ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza dal centro aziendale di km. 10,00 con un limite di volume per la cubatura residenziale di mc 1.500,00.

Gli indici di cui ai parametri precedenti possono essere riferiti sia alla coltura in atto, sia alle colture in progetto.

Nelle aree di cui ai punti b) e c) sono consentiti allevamenti ittici con la realizzazione dei relativi impianti; la richiesta di titolo edificatorio deve essere accompagnata da uno studio idrogeologico e geotecnico dettagliato.

Gli edifici inutilizzati ed abbandonati esistenti nelle A.A. possono essere recuperati, oltre che per le destinazioni d'uso proprie delle attività agricole e zootecniche, per la residenza fissa e stagionale, a condizione che sia dimostrata la possibilità di dotarsi autonomamente di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti liquidi, approvvigionamento di corrente elettrica.

Gli edifici esistenti possono altresì essere riutilizzati per l'insediamento di attività agrituristiche, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Sono considerati esistenti, ai fini di quanto previsto al punto precedente, gli edifici accatastati o autorizzati o individuati nelle planimetrie di P.R.G.C. ed aventi effettiva consistenza edilizia.

In ogni caso il recupero di edifici rurali deve avvenire con la ripetizione delle forme e l'impiego dei materiali originari.

Sono ammesse recinzioni con pali in legno e filo teso o rete metallica per allevamenti zootecnici o staccionata in legno di altezza massima di m 2,00 ed il mantenimento di quelle preesistenti assoggettabili a MO e MS o sostituzione secondo i tipi consentiti.

**Sono ammessi limitati movimenti di terra nelle aree di cui al presente articolo esclusivamente per necessari adeguamenti dell'andamento del suolo e per realizzare strade o accessi ai fini dell'attività agricola.** Gli spostamenti di terra che comportano l'innalzamento o l'abbassamento del livello del terreno per una quota maggiore ai 50 cm sono oggetto di opportuna autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Per gli edifici esistenti i tipi di intervento ammessi ed i parametri sono quelli stabiliti per le E.R.A.

Non è ammessa l'attuazione di interventi di completa demolizione (D) e successiva ricostruzione (NC), salvo interventi di demolizione con ricostruzione fedele (DR) che non prevedano la ricollocazione all'interno della proprietà.

Per quanto non esplicitamente enunciato nelle presenti N.T.A., vale quanto prescritto dall'art. 25 della L.R. 56/1977.

Per quanto concerne distanze e/o arretramenti dal confine stradale si rimanda a quanto prescritto dall'articolo 22 delle presenti norme.

Gli allevamenti zootecnici potranno essere realizzati esclusivamente nelle aree appositamente cartografate nelle planimetrie di PRG, seguendo le seguenti disposizioni:

- La distanza dalle strutture di allevamento (esclusi i piccoli allevamenti di carattere familiare) da ogni più vicina area residenziale esistente e di previsione, ovvero fabbricato isolato con una o più unità abitativa, ovvero fabbricato suscettibile di trasformazione in residenziale o trasformabile con una o più unità abitative e pari a 500 metri per ogni tipo di animale.
- Per le attività zootecniche che abbiano recepito ed adottato correttamente il "Disciplinare EcoliquOR / GlobalGAP, con contestuale individuazione del numero massimo (non superabile) di capi, la distanza delle strutture di allevamento (esclusi i piccoli allevamenti di carattere familiare) da ogni più vicina area residenziale esterna, con esclusione dei fabbricati abitativi di pertinenza dell'attività zootecnica medesima ed attività zootecniche limitrofe esistenti dovrà essere non inferiore a: 300 metri per i suini, 200 metri per gli avicunicoli (pollame, conigli, colombi, ecc.), 100 metri per ogni altro tipo di animale.

**Nelle aree agricole è consentita la realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra, in forma reversibile, unicamente nella parte di territorio comunale delimitata a sud della SP 143 e ad est della SP 593, ovvero nelle zone per le quali si riscontra una scarsa valenza agricola, anche nelle aree per le quali la destinazione agricola è disposta a seguito del recupero di aree coltivate a cava.**

### 3. ART. 31 - AREE CON IMPIANTI ESISTENTI AD USO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO DA CONFERMARE (I.P.C.)

Il P.R.G.C. classifica quali I.P.C. le parti del territorio comunale, già utilizzate da impianti industriali o artigianali, per i quali si prevede la conferma di tale destinazione d'uso con interventi di adeguamento e sviluppo degli insediamenti esistenti.

DESTINAZIONI D'USO			
PROPRIE	Industriale - Artigianale;		
COMPATIBILI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depositi, magazzini e depositi di materiali inerti ed impianti di lavorazione degli stessi, previa autorizzazione</li> <li>• Esposizioni e commercio diretto dei prodotti dell'attività insediata e prodotti affini. Gli spacci aziendali anche non comportanti opere edilizie sono ammessi in misura non superiore al 20 % della superficie totale e comunque non potranno avere superficie maggiore a 200 m<sup>2</sup> e dovranno rispettare le norme dell'art. 21, comma 1, punto 3) della L.R. 56/1977</li> <li>• Laboratori di analisi, ricerca e sperimentazione legati alle attività produttive</li> <li>• Officine di riparazione e assistenza di autovetture e macchinari, con eventuali distributori di carburante ed autorimesse</li> <li>• Servizi connessi alle attività produttive (spogliatoi, mense, infermerie, locali di ristoro e ricreazione)</li> <li>• Centri di vendita esclusivamente se legati all'attività produttiva in atto, stoccaggio e di distribuzione all'ingrosso</li> <li>• Residenze di titolari, custodi e personale che deve obbligatoriamente risiedere, per ragioni di sicurezza o di efficienza degli impianti, presso la sede delle attività produttive nelle seguenti misure:               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ n. 1 alloggio per ogni attività produttiva avente Sul complessiva fino a 150 m<sup>2</sup>, purché afferente ad unità produttive con superficie compresa fra 200 m<sup>2</sup> e 1.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>◦ n. 2 alloggi per ogni attività produttiva avente Sul complessiva fino a 300 m<sup>2</sup>, purché afferenti ad unità produttive con superficie compresa fra 1.001 m<sup>2</sup> e 2.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>◦ n. 3 alloggi per ogni attività produttiva avente Sul complessiva fino a 450 m<sup>2</sup>, purché afferenti ad unità produttive con superfici maggiori a 2001 m<sup>2</sup>.</li> </ul> </li> <li>• E' ammessa la ristrutturazione edilizia di abitazioni esistenti anche se con valori superiori.</li> </ul>		
NON AMMESSE	Tutte quelle non contemplate nei casi precedenti.		
TIPI DI INTERVENTI AMMESSI			
MO, MS, RC1, RC2, RE di tipo A e B, A, S, NC, D, DR			
PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI			
TIPO	U. M.	VALORE	INDICAZIONI
Rc	%	66	Della superficie fondiaria Sf, al netto delle aree necessarie al soddisfacimento degli standard previsti dall'art. 21 della LR 56/1977 di cui non è prevista l'acquisizione da parte del Comune. Aumenti fino al 50% della superficie utile coperta sono comunque consentiti per edifici di superficie coperta non superiore a mq. 1.000,00; ed ampliamenti non superiori a mq. 500 per ogni edificio di maggiore dimensione.
H	m		Come da preesistenti altezze massime (non tenendo conto di eventuali maggiori altezze per parti tecnologicamente indispensabili) a seconda dell'ambito in cui ricadono gli interventi edificatori. Sono fatte salve le altezze massime per parti tecnologicamente indispensabili.
D	m		Pari all'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m 10,00 salvo costruzioni in aderenza e/o preesistenti minori distanze. Vanno in deroga a questo parametro gli edifici o parti di essi destinati a impianti tecnologici, trasporto di energia e simili (cabine elettriche ecc...)
Dc	m	5,00	In caso di accordo scritto tra confinanti è ammessa la costruzione in aderenza, o la assunzione di servitù per distanze inferiori, comunque registrate e trascritte.
Vl	m		Secondo quanto stabilito dal D.M. 02/04/1968, n. 1444

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Agli insediamenti esistenti con destinazione d'uso proprie e compatibili che risultino nocive e moleste in base a relazione della competente U.S.L. o ARPA, si dichiara - tramite apposita ordinanza del Sindaco, ed entro limiti di tempo congrui da essa stabiliti, la predisposizione di ogni strumento atto ad eliminare le cause di nocività e molestia.

Scaduto il periodo di tempo prefissato ed ove le predisposizioni non siano state effettuate, o effettuate in misura inadeguata, l'impianto viene classificato quale impianto in sede impropria ai

sensi e con gli effetti dell'art. 26, comma 1, sub. e) della L.R. 56/1977 e soggetto esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel caso di interventi di tipo A, S e D, NC dovrà essere soddisfatto lo standard nei modi previsti al precedente art. 25.

Per le aree libere si dovrà prevedere la realizzazione di schermature arboree e/o altre soluzioni progettuali che concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto paesaggistico locale. Per quanto concerne distanze e/o arretramenti dal confine stradale si rimanda a quanto prescritto dall'articolo 22 delle presenti norme.

Inoltre, nell'ambito della progettazione dovranno essere presi in considerazione gli indirizzi e le strategie di azione di cui all'art. 6, nonché, qualora fosse necessario, l'applicazione di eventuali misure di mitigazione e compensazione paesaggistica di cui all'art. 7.

In ordine agli interventi ammessi per le destinazioni d'uso previste dal Piano, occorrerà attenersi strettamente a quanto prevede l'articolo 44.

Dovranno inoltre essere osservate le prescrizioni geologiche finalizzate al corretto uso del suolo; in caso di limitazioni idrogeologiche tali indicazioni prevalgono sulle previsioni cartografiche e normative di natura urbanistica.

All'interno dell'area situata in adiacenza a Via Abate Bertone e identificata in cartografia con il richiamo \*IPC.1, ricade uno dei presidi di monitoraggio dell'impianto di discarica (presidio di monitoraggio n. 3), pertanto dovrà essere sempre garantito l'accesso da parte del gestore, nonché del personale tecnico dell'ARPA e della Provincia di Biella per poter effettuare i controlli nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di garantire la sicurezza delle aree attigue alla discarica.

All'interno dell'area a destinazione produttiva identificata in cartografia con il riferimento \*IPC.2 e individuata catastalmente al NCT al foglio 24, mappali 187 (parte), 188, 619 e 630, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: impianti per trattamento materiali inerti, uffici strettamente necessari allo svolgimento dell'attività per trattamento inerti, ed ogni altra attività collegata e connessa al trattamento di materiali inerti, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impianti per la produzione di conglomerati bituminosi, impianti per il confezionamento di calcestruzzo, impianti per il riciclo di materiali di scarto dell'edilizia, impianti per la prefabbricazione di materiali in calcestruzzo, magazzino di prodotti per l'edilizia. Gli interventi in queste aree dovranno essere realizzati tenendo presenti tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare gli impatti sull'ambiente circostante. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle emissioni delle polveri e a quelle sonore oltre ad un attento ed oculato utilizzo di energia ed acqua.

Dovrà inoltre essere previsto il riordino della viabilità nella zona, con la realizzazione di una nuova rotatoria lungo la SP 593 e il riassetto di parte della viabilità di penetrazione della zona estrattiva con realizzazione del nuovo tratto e la dismissione del tratto esistente come indicato in cartografia di piano. Il tutto dovrà essere debitamente disciplinato da apposita convenzione approvata dal consiglio comunale.

**Per l'area individuata come \*IPC3 all'interno dell'area a destinazione produttiva sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: impianti per trattamento materiali inerti, uffici strettamente necessari allo svolgimento dell'attività per trattamento inerti, ed ogni altra attività collegata e connessa al trattamento di materiali inerti, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impianti per la produzione di conglomerati bituminosi, impianti per il confezionamento di calcestruzzo, impianti per il riciclo di materiali di scarto dell'edilizia, impianti per la prefabbricazione di materiali in calcestruzzo, magazzino di prodotti per l'edilizia. Gli interventi in queste aree dovranno essere realizzati tenendo presenti tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare gli impatti sull'ambiente circostante. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle emissioni delle polveri e a quelle sonore oltre ad un attento ed oculato utilizzo di energia ed acqua.**

#### 4. ART. 38 - AREE ESTRATTIVE

*L'eventuale apertura di cave, l'eventuale riattivazione di quelle inattive e la coltivazione di quelle attive e disciplinata dalla L.R.17/11/2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materie di cave", e successive modifiche ed integrazioni.*

*Gli interventi di coltivazione sono soggetti al pagamento del diritto di escavazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 6 della L.R. n. 14/2006 e s.m.i. e dell'art. 26 della L.R. 23/2016.*

*L'esercizio delle attività estrattive è subordinato alle attività di controllo e vigilanza previste dalla L.R. 23/2016 e s.m.i. e dai relativi regolamenti attuativi (D.P.G.R. n. 11/R del 02/10/2017 e D.G.R. 1 giugno 2018, n. 23-6964).*

*Al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio e per tutelare il centro abitato, il P.R.G.C. definisce una linea di demarcazione in cartografia costituente il **limite del polo estrattivo** all'esterno della quale è interdetta la richiesta di ulteriori autorizzazioni a coltivazione di cava.*